



SOMMARIO

MESE DI FEBBRAIO 2006

LA PROGRAMMAZIONE FISCALE PER IL 2006-2008	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 5
SPECIALE FORMAZIONE	PAG. 6
FLASH: - PRIVACY - POSSIBILITÀ DI INVESTIMENTO IN BULGARIA	PAG. 7
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ SPECIFICHE PER CATEGORIE DI TRASPORTO	PAG. 8
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 9
SCADENZARIO	PAG. 10

LA PROGRAMMAZIONE FISCALE PER IL TRIENNIO 2006-2008

Riferimenti: **Art. 1, commi da 499 a 509, Legge n. 266/2005**

La programmazione fiscale (PF) viene introdotta **a regime a partire dall'1.1.2006**; con tale istituto, che riprende quasi integralmente le regole dettate per la pianificazione fiscale concordata di cui alla Legge n. 311/2004, viene definita in via preventiva e per un triennio (2006-2008) la base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP a fronte della limitazione all'attività di accertamento dell'Ufficio e di una riduzione nella determinazione del carico fiscale e contributivo.

Strettamente collegata alla programmazione fiscale è la possibilità di definire il 2003-2004 con il versamento degli importi proposti a ciascun contribuente dall'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI INTERESSATI

Alla PF possono accedere:

- I titolari di reddito d'impresa
- gli esercenti arti e professioni



Cui si applicano per il 2004 gli studi di settore o i parametri

I termini per l'adesione sono fissati al **16.10.2006**, a seguito della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 509 prevede comunque una **applicazione progressiva** della PF, nel corso del triennio 2006-2008, nei confronti di singole categorie di contribuenti con il conseguente "slittamento" del **triennio di applicazione**.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PF

In base al comma 500, non possono accedere alla PF, gli imprenditori e i lavoratori autonomi:

- a) per i quali si è verificata una **causa di inapplicabilità o di esclusione** dagli studi di settore/parametri per il 2004;
- b) che svolgono dall'1.1.2005 **un'attività diversa** da quella esercitata nel 2004;
- c) che **hanno ommesso di dichiarare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo per il 2004** o che per il medesimo periodo hanno presentato una dichiarazione redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta;
- d) che **hanno ommesso la presentazione della dichiarazione IVA per il 2004** o che per il medesimo periodo hanno presentato una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta;
- e) che **hanno ommesso di comunicare i dati per gli studi di settore/parametri per il 2004**.

PROPOSTA DI PF

La proposta di PF è **individuale** ed è formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di elaborazioni dell'Anagrafe tributaria che tengono conto delle seguenti variabili:

- risultati dell'applicazione degli studi di settore/parametri;
- dati relativi all'economia nazionale per distinti settori di attività;
- coerenza dei componenti negativi di reddito;
- ogni altra informazione disponibile sul contribuente (ad esempio, esito di accertamenti, controlli e verifiche, ecc.).

Le modalità di invio delle proposte saranno oggetto di uno specifico Provvedimento. È previsto che la stessa potrà essere **inviata anche in via**

telematica al contribuente o all'intermediario abilitato. Con tale proposta viene definita per un triennio: **LA BASE IMPONIBILE CARATTERISTICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**

La definizione ha per oggetto il **reddito** e la **base imponibile ai fini IRAP** e pertanto sono esclusi dalla PF eventuali componenti straordinari.

PROCEDIMENTO DI ADESIONE ALLA PF

L'adesione alla PF si perfeziona con l'accettazione degli importi proposti dall'Agenzia entro il 16.10.2006.

Sempre entro il 16.10.2006 è possibile la definizione della proposta di PF in contraddittorio con l'Ufficio nel solo caso in cui i dati presi a base per la formulazione della stessa non sono corretti.

Ai fini della piena efficacia della PF, oltre all'individuazione di un reddito caratteristico minimo, è **previsto un vincolo di ricavi/compensi minimi**. Infatti, ai sensi del comma 502:

"La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi e dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta,..."

L'efficacia della PF è dunque subordinata al rispetto, **per un triennio**, di 2 condizioni:

- **una relativa al reddito**, seppur quello caratteristico, che emerge dalla proposta che verrà resa nota al contribuente;
- **una relativa ai ricavi/compensi**, collegata con i ricavi/compensi presunti dagli studi di settore/parametri.
- Il rispetto dei ricavi/compensi al responso di GERICO appare alquanto aleatorio considerato che lo studio di settore potrebbe essere oggetto di revisione nel corso del triennio programmato.

EFFETTI DELLA PF

L'adesione alla PF vincola il contribuente per il triennio 2006-2008 alla dichiarazione:

- di un importo minimo di ricavi/compensi determinato secondo le risultanze degli studi di settore/parametri;
- del reddito caratteristico e del valore della produzione IRAP risultante dalla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate o risultante dal contraddittorio.

A fronte di tale vincolo sono previsti i seguenti benefici che riguardano:

- **la determinazione agevolata delle imposte (IRPEF, IRES e IRAP) e dei contributi previdenziali (comma 504, lett. b, c, d);**
- **una sostanziale protezione dall'attività di accertamento (commi 504, lett. a e 505, lett. c).**

DETERMINAZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

Per quanto attiene alla tassazione agevolata è prevista:

- sulla parte di reddito che eccede quella programmata (extra reddito), **una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote IRPEF e IRES**.

La riduzione non si applica sull'aliquota del primo scaglione IRPEF pari al 23%;

- ♦ **l'esenzione da IRAP** per la parte di valore della produzione che eccede quella programmata.

Si ritiene che fruisca dell'agevolazione anche l'eccedenza di reddito dichiarato conseguente all'adeguamento agli studi di settore/parametri.

Per i soggetti IRPEF, il beneficio si ottiene solo per redditi superiori a € 26.000 in quanto per l'aliquota del 23% non è prevista alcuna riduzione.

I contribuenti che aderiscono alla PF, in virtù delle riduzioni accordate, applicano sul reddito complessivo le seguenti aliquote:

I R P E F	Reddito complessivo	Quota reddito ordinario	Quota extra reddito
	Fino a € 26.000	23%	23% nessuna riduzione
Oltre € 26.000 e fino a € 33.500	33%	29%	
Oltre € 33.500 e fino a € 100.000	39%	35%	
Oltre € 100.000	43%	39%	
IRES	Reddito complessivo	Quota reddito ordinario	Quota extra reddito
	Qualsiasi	33%	29%

IRAP	Reddito complessivo	Quota reddito ordinario	Quota extra reddito
	Qualsiasi	4,2%	0%

Considerato che la riduzione è prevista per le aliquote marginali **applicabili al reddito complessivo**, per la determinazione del beneficio effettivamente spettante al contribuente assume rilevanza anche la presenza di altri redditi di categorie diverse da quello d'impresa o di lavoro autonomo. In altre parole, dopo aver individuato l'extrareddito, la riduzione delle aliquote applicabili è collegata al reddito complessivo, ossia alla sommatoria di tutte le categorie reddituali dichiarate dal contribuente nel mod. UNICO.

Ai fini contributivi è prevista la totale esclusione da contribuzione sul reddito eccedente quello programmato. Sono comunque dovuti i contributi sul minimale reddituale. Per i professionisti iscritti a Casse di previdenza autonome (ingegneri, avvocati, ecc.) l'esenzione contributiva non è automatica, ma è rimessa alle deliberazioni delle singole Casse.

Un imprenditore individuale ha aderito alla PF e presenta nel 2006 la seguente situazione reddituale:

Redditi fondiari € 2.000

Reddito d'impresa € 30.000

di cui:

programmato € 25.000

extra reddito € 5.000

Redditi di capitale € 8.000

Reddito complessivo € 40.000

Ai fini IRPEF, sulla quota di extra reddito pari a € 5.000 (40.000 – 35.000) si applicherà l'aliquota del 35%, anziché quella del 39%. Il risparmio IRPEF è pari a € 200 (5.000 x 4%).

Ai fini IRAP, ipotizzando che la quota del valore della produzione eccedente quello programmato sia pari a € 5.000, il risparmio d'imposta è pari a € 212,5 (5.000 x 4,25%).

Ai fini contributivi, ipotizzando un'aliquota IVS 2006 pari al 17,79% il risparmio è pari a € 889,5 (5.000 x 17,79%).

Il carico fiscale-contributivo è pertanto ridotto di € 1.302.

ATTIVITÀ ACCERTATIVA DELL'UFFICIO

Imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi, l'adesione alla PF comporta, ai sensi del comma 504, lett. a), l'inibizione di **tutti i poteri di accertamento spettanti all'Ufficio in base all'art. 39, DPR n. 600/73.**

Risulta precluso all'Ufficio l'accertamento analitico, l'accertamento analitico-induttivo e l'accertamento induttivo. La protezione riguarda anche i c.d. accertamenti bancari in quanto anch'essi sono fondati sul citato art. 39.

La copertura dall'attività di accertamento non si estende comunque:

- alle altre categorie reddituali non interessate dalla programmazione fiscale;
- ai componenti straordinari di reddito.

IVA

Ai fini IVA la copertura dall'attività di accertamento riguarda, ai sensi del comma 505, lett. c):

- gli **accertamenti analitico-induttivi** disciplinati dall'art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72;
- gli **accertamenti induttivi** di cui all'art. 55, comma 2, DPR n. 633/72.

Non è prevista ai fini IVA la copertura dagli accertamenti analitici.

PERDITA DEI BENIFICI DELLA PF

Al verificarsi di determinati eventi **durante il triennio di validità della PF** è collegata la perdita dei benefici della PF sia con riferimento alla determinazione agevolata delle imposte/contributi, sia con riferimento ai benefici relativi all'accertamento. La disciplina è alquanto articolata, come si evince dalla tabella seguente:

EVENTO	EFFETTI
- Reddito effettivamente "conseguito" differente da quello dichiarato - Inadempimento degli obblighi sostanziali IVA - Mancata tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette	Si perde la protezione dagli accertamenti: - ai fini imposte dirette ad eccezione di quelli analitico induttivi ex art. 39, comma 1, lett. d, secondo periodo - induttivi ai fini IVA Si perdono i benefici fiscali/contributivi
Differenza tra reddito effettivamente "conseguito" e quello dichiarato non significativa (entro il 10% del dichiarato)	Si perde la protezione dagli accertamenti come sopra Non si perdono i benefici fiscali/contributivi
Violazioni penalmente rilevanti disciplinate dal D.Lgs. n. 74/2000 quali: - la dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa (artt. da 2 a 5) - l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 8) - l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) - la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)	Si perde la protezione dagli accertamenti: - ai fini delle imposte dirette - ai fini IVA Si perdono i benefici fiscali/contributivi

La perdita dei benefici in caso di differenza tra reddito conseguito e reddito dichiarato costituisce senza dubbio il punto critico della PF così come lo era per la PFC che conteneva la medesima previsione. Sul punto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 16.3.2005, n. 10/E ha affermato che *"l'esplicito riferimento al reddito in luogo dei ricavi o compensi ricomprende tutte le ipotesi di scostamento del reddito sia in conseguenza di maggiori componenti positivi che di ineducibilità o non ineranza dei componenti negativi"*.

La perdita dei benefici riguarda, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, il solo periodo d'imposta in cui il reddito dichiarato è risultato diverso da quello conseguito.

Tale interpretazione risulta eccessivamente penalizzante per il contribuente in quanto a fronte degli impegni assunti con la PF può verificarsi la perdita dei benefici anche per scostamenti del reddito insignificanti.

Nella attuale norma è tuttavia previsto un temperamento solo con riferimento ai benefici fiscali/contributivi che possono essere mantenuti in caso di differenze poco significative (<10%).

È infine previsto che, qualora **a seguito di controlli e segnalazioni**:

1. emergano **dati difformi da quelli comunicati dal contribuente** e gli stessi sono stati **presi a base per la formulazione della proposta**;

2. siano constatate **per il 2004 condotte penalmente rilevanti** ex artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11, D.Lgs. n. 74/2000; si perdono sia i benefici in tema di accertamento sia quelli fiscali-contributivi.

La disposizione non opera nel caso in cui la difformità abbia causato **una variazione degli importi proposti entro il 5%**.

OMOGENEITÀ DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

Come sopra evidenziato, tra le cause che non consentono l'accesso alla PF vi è **la mancanza di omogeneità** dell'attività svolta nel 2005 rispetto a quella svolta nel 2004.

Il requisito di omogeneità dell'attività esercitata è inoltre richiesto **anche nel corso del triennio in cui è efficace la programmazione**. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, la PF cessa di avere effetto dal periodo nel quale si è verificata la variazione.

MANCATO RISPETTO DELLA PF

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il lavoratore autonomo non riesca a rispettare quanto programmato, ossia nel caso in cui **per ciascuna annualità** :

- non consegua **il reddito minimo caratteristico** definito con la programmazione;
- non consegua **ricavi/compensi congrui** rispetto agli studi di settore/parametri;

dovrà comunicare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. L'Ufficio procederà **ad un accertamento parziale** ai fini delle **imposte sui redditi e IRAP** per la differenza tra il reddito programmato e quello dichiarato e per **l'IVA** in relazione al volume d'affari **che corrisponde ai maggiori ricavi/compensi programmati**.

Nelle sola ipotesi di **accadimenti straordinari e imprevedibili** trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione nel quale il contribuente potrà giustificare le ragioni che non hanno consentito il rispetto della PF.

OBBLIGHI CONTABILI

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili **non vi è alcuna agevolazione** per il contribuente, che pertanto dovrà :

- rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale nei casi previsti;
- tenere le scritture previste ai fini delle imposte sui redditi in quanto ciò è necessario per la determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo;
- assolvere tutti gli adempimenti formali e sostanziali previsti ai fini IVA.

Alberto Vincenzi
(Resp. Area Consulenza Fiscale)



Retribuzioni erogate indebitamente: la restituzione al datore di lavoro

Con la Sentenza n. 19143 del 3 novembre 2005, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro è intervenuto in merito alla pretesa del datore di lavoro per la restituzione di retribuzioni corrisposte al dipendente in misura eccedente lo spettante.

Il Tribunale ha stabilito che in tal caso in capo al datore di lavoro **non vi è solo l'onere** di dimostrare che quanto corrisposto a titolo di retribuzione sia superiore a quanto spettasse al dipendente.

L'azienda dovrà inoltre dimostrare che l'errata corresponsione è frutto di vizio di volontà provando quindi che l'errore sia:

“**essenziale**”, come stabilito ai sensi dell'articolo 1429 del Codice Civile, nonché

“**riconoscibile**”, come disciplinato dall'articolo 1431 del Codice Civile.

Collaborazioni: l'assenza della forma scritta non basta per la conversione in lavoro dipendente

Con Sentenza del 25 ottobre 2005, il Tribunale di Ravenna è intervenuto in merito ai requisiti di legittimità per la trasformazione di una collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato.

Nello specifico il Tribunale ha stabilito che **non basta l'assenza della forma scritta**, criterio formale, della collaborazione per poter trasformare il collaboratore in dipendente.

Se nel rapporto di collaborazione sussiste un progetto, in questo caso “verbale”, ed il committente è in grado di provarlo, la collaborazione **non potrà essere trasformata** in rapporto subordinato per la sola assenza della forma scritta del contratto.

INPS: GESTIONE INFORMATICA PER GLI INTERPELLI

Con il Messaggio n. 1362 di venerdì 13 gennaio 2006 l'INPS comunica le novità in merito alla **procedura telematica per la gestione degli interpellati in materia di contribuzione**.

Si ricorda che tramite l'interpello gli Enti pubblici, le Associazioni di categoria, nonché gli Ordini, hanno la facoltà di inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri aderenti, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di competenza del Ministero del Lavoro; così ha infatti disciplinato il **D.Lgs. n.124 del 2004 all'articolo 9**.

Poiché i quesiti in oggetto devono essere posti solo in via telematica, l'INPS ha valutato la necessità di **migliorare il canale informatico predisposto per l'interpello**: una volta finita la procedura di registrazione sul sito dell'INPS, l'utente procederà all'autenticazione tramite “username” e “password”; una volta avvenuta la verifica da parte dell'Istituto, l'utente potrà procedere alla formulazione dell'interpello.

NESSUNA SANZIONE ALL'APPRENDISTA PER L'AMMANCO DI CASSA

L'apprendista **non può essere considerato responsabile** dell'eventuale ammanco di cassa in quanto il suo inquadramento lo esclude, fino al conseguimento della qualifica, dall'attribuzione di mansioni che comportano un rischio di qualche natura.

È quanto previsto dal Tribunale di Venezia, con la **Sentenza 9 novembre 2005**, con la quale il giudice ha considerato non corretto il comportamento di un datore di lavoro che aveva sanzionato, con una trattenuta sulla retribuzione mensile, un apprendista considerato responsabile di un ammanco di cassa.

TUTELE PER I LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 40 del 22 dicembre 2005, illustra gli istituti recentemente introdotti nell'ordinamento giuridico a tutela dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche.

Gli istituti in oggetto sono finalizzati:

- da un lato, all'adeguamento del periodo di comporto (periodo di conservazione del posto di lavoro nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato) con le necessità connesse allo stato di malattia,
- dall'altro lato, all'incentivazione della flessibilità della prestazione lavorativa a favore del dipendente, mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro.

Patrizia Pizzinelli
(Resp. Area Consulenza del Lavoro)

SPECIALE FORMAZIONE

BANDO FORMAZIONE CONTINUA - RESIDUI RISORSE START-UP


Scade il 10/03/06 il bando per ottenere finanziamenti per la formazione dei lavoratori. Possono accedere a questi finanziamenti tutte le aziende: i corsi devono essere rivolti a dipendenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno 9 mesi. E' possibile organizzare interventi formativi di ogni tipo: aggiornamento tecnico-professionale, area informatica, area linguistica, area gestionale. Ogni corso deve avere la durata minima di 16 ore. E' possibile organizzare corsi anche per pochi lavoratori.

BANDO FORMAZIONE CONTINUA - FONDOARTIGIANATO

Scade il 31/03/06 il bando rivolto alle aziende che hanno aderito al Fondoartigianato nel 2005 o che hanno

confermato l'adesione nel 2005. Le aziende hanno la possibilità di organizzare gratuitamente corsi di formazione per i dipendenti (a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno 9 mesi). E' possibile organizzare corsi in qualsiasi area: tecnico-professionale, informatica, linguistica, gestionale. Ogni corso deve avere la durata minima di 16 ore. E' possibile organizzare corsi anche per pochi lavoratori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Form.Art, società di formazione del Sistema Confartigianato (referenti: Elisa Biguzzi - Simona Castellini - Barbara Foschi - Tel. 0547/63.01.03 - email info@cesena.formart.it), che mette a disposizione delle imprese la propria rete di consulenti per illustrare le opportunità formative, sviluppare check-up aziendali e redigere piani di sviluppo delle competenze professionali del personale.



Privacy, scadenza prorogata al 31 marzo 2006

Un'ulteriore proroga approvata il 22 dicembre scorso, ha concesso altri 3 mesi di tempo ai soggetti che trattano dati personali, siano questi ultimi sensibili oppure comuni, (quindi anche a tutte le imprese) per uniformarsi al nuovo **Codice della Privacy**, che ha racchiuso e assemblato l'intera normativa emanata dal 1996 al 2003.

In caso di inadempimento scattano le relative, salate, sanzioni sia amministrative che penali.

Federimpresa da oltre due anni ha organizzato un servizio mirato di consulenza alle imprese, con check-up e diagnosi della situazione e relative indicazioni per adeguarsi alla nuova normativa.

Le imprese interessate sono pregate di mettersi in contatto al più presto a Cesena con la responsabile del servizio, Elisabetta Pistocchi, oppure con il personale delle sedi territoriali di Confartigianato, per fissare un appuntamento.

Possibilità di investimento in Bulgaria

L'Istituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica sta organizzando, per il mese di febbraio, un incontro con Dobrin Kanev, docente presso la New Bulgarian University di Sofia, nonché Consigliere del Presidente della Repubblica di Bulgaria.

Durante questa occasione, il Professor Kanev sarà accompagnato da un consigliere dell'Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata di Bulgaria in Italia, ed insieme forniranno agli imprenditori locali una descrizione del quadro economico-politico bulgaro e discuteranno circa le eventuali possibilità di investimento in Bulgaria.

Dati i recenti sviluppi e mutamenti nello scenario europeo e considerando, soprattutto, il processo di allargamento dell'Unione Europea che sta coinvolgendo proprio in questo periodo la Bulgaria (il suo ingresso nell'UE è previsto nel 2007), segnaliamo l'importanza dell'impatto che questo sta avendo sull'economia bulgara. E', infatti, inevitabile che l'interesse degli imprenditori europei –e in particolare italiani –si concentri su queste nuove aree, ricche di nuove prospettive di cooperazione e collaborazione economica.

L'incontro si svolgerà prevedibilmente, in data 17 febbraio 2006 presso l'Hotel della Città et de la Ville, Corso della Repubblica 117, Forlì.

Certificazioni di qualità specifiche per categorie di trasporto

E' entrato in vigore il 24 gennaio il decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 "*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*".

In base a tale provvedimento - e in particolare al primo comma dell'articolo 11 - la "*adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali:*

- *le merci pericolose,*
- *le derrate deperibili,*
- *i rifiuti industriali*
- *i prodotti farmaceutici,*

e' effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività".

I vettori in possesso di specifica certificazione del sistema qualità saranno esclusi dall'applicazione delle seguenti disposizioni, previste dal nuovo decreto:

1. Nel caso di accertato superamento da parte del conducente del veicolo dei limiti di velocità, o di mancata

osservanza dei tempi di guida e di riposo, produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al conducente del veicolo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione;

2. Fornire al committente la copia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore medesimo, circa la regolarità dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.

Le modalità ed i tempi per l'adozione di sistemi di gestione per la qualità saranno definiti dal decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 286/2005.

Lo sforzo normativo in tema di regolamentazione del trasporto di merci sensibili - che oltre alla certificazione di qualità prevede numerosi altri requisiti e procedure di sicurezza - è un passo verso l'armonizzazione dei requisiti nell'ambito del mercato europeo e trae spunto in particolare dalla direttiva 2003/59/CE "*sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri*".

Emanuela Magrini
(Resp. Area Qualità e Certificazione)



PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE PMI INNOVATIVE

Cento milioni di euro sono le risorse messe a disposizione dal Governo per promuovere la partecipazione del capitale di rischio nelle Pmi che utilizzano tecnologie digitali per l'innovazione di prodotto e di processo con lo scopo di ottenere significativi miglioramenti. Nel decreto non si fa distinzione tra attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, né cenni alla dimensione economica delle iniziative. Le sole indicazioni che si trovano, citate tra le informazioni da fornire al momento della domanda e tra i criteri di valutazione della stessa, sono la presenza di accordi con centri di ricerca ed università e l'orientamento degli investimenti preferibilmente nei confronti di spin-off e di imprese in fase di avvio dell'attività.

Le **imprese beneficiarie** finali devono avere la dimensione di piccola o media impresa. Le imprese che possono essere anche neocostituite, dovranno svolgere il progetto innovativo nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, incluse le regioni Abruzzo e Molise. Pertanto non avrà rilevanza l'ubicazione della sede legale, né la presenza, in aree diverse dalle precedenti, di altre unità locali della stessa impresa beneficiaria.

L'**agevolazione** prevede il co-investimento dello Stato nei fondi delle società di gestione del risparmio nella misura del 50% in fondi specializzati e del 33% in fondi generalisti. L'agevolazione consiste nella sottoscrizione dei fondi gestiti dalle società di gestione del risparmio accreditate affinché questi sottoscrivano con maggior capacità finanziaria e migliori prospettive reddituali quote o azioni dei soggetti beneficiari finali: le Pmi innovative.

Il progetto di acquisizione delle partecipazioni può avere una durata massima di cinque anni, il numero, l'entità delle suddette partecipazioni, nonché i settori di attività e gli ambiti territoriali relativi saranno tra gli elementi oggetto di valutazione al fine di redigere la graduatoria che sarà approvata con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

La durata dell'intervento non potrà superare i tredici anni complessivi al termine dei quali il fondo dovrà avere completato lo smobilizzo degli investimenti.

Legge 215/92 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

CHI FINANZIA: Piccole imprese a prevalente partecipazione femminile con i seguenti requisiti:

Ø ditte individuali (titolare donna)

Ø società di persone e cooperative (il numero di donne socie deve rappresentare almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale sociale detenute)

Ø società di capitali (i 2/3 sia del capitale sociale sia dell'organo di amministrazione deve essere costituito da donne)

COME OPERA: Programmi d'investimento da presentare ad agevolazione riguardano:

- Avvio di attività imprenditoriale;
- Acquisto di attività preesistente: consiste nel rilevamento di un'attività preesistente o di un ramo d'azienda tramite atto d'acquisto o locazione con durata di almeno cinque anni dalla stipula;
- Realizzazione di progetti aziendali innovativi: deve riguardare l'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, di tipo tecnologico od organizzativo, e può essere riferita anche ad azioni di ampliamento ed ammodernamento dell'attività già esercitata;
- Acquisizione dei servizi reali; si tratta di acquisire servizi che siano in grado di aumentare la produttività, apportare innovazione organizzativa, favorire il trasferimento di tecnologie, agevolare la ricerca di nuovi sbocchi di mercato per la commercializzazione dei propri prodotti, acquisire nuove tecniche di produzione, gestione e commercializzazione, sviluppare sistemi di qualità

COSA FINANZIA: I programmi di investimento proposti non potranno essere né inferiori a Euro 60.000 né superiori a Euro 400.000.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono le seguenti:

1. Impianti generali
2. Macchinari, attrezzature ed arredi
3. Acquisto brevetti
4. Acquisto software
5. Opere murarie (max 25% dei punti 1. e 2.) (opere di ristrutturazione dei locali)
6. Spese di progettazione e Direzione Lavori (max 5% del punto 5.)
7. Studi di fattibilità e piani d'impresa (max 2% del programma) (analisi di mercato, studi per valutazione impatto ambientale, ...)
8. Acquisizione di servizi reali (consulenza esterna nelle aree: logistica, produzione, organizzazione, ricerca e sviluppo, automazione, progettazione, marketing, ricerche di mercato, controllo vendite, ecc.)

QUANTO FINANZIA: Una parte del finanziamento sarà concesso a fondo perduto ed una parte a tasso agevolato dello 0,5% da restituire in 10 anni.

DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI:

Sono ammesse a contributo le sole spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda.

Solo se le agevolazioni sono richieste a titolo "DE MINIMIS", sono ammissibili le spese già sostenute a partire dal 16 aprile 2003.

Chiara Ricci
(Resp. Leggi di incentivazione)



FEBBRAIO 2006

mercoledì 15 febbraio

- **CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)**

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

- **EMISSIONE FATTURE DIFFERITE**

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

- **ANNOTAZIONE FATTURE, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE REALTIVI AL MESE PRECEDENTE**

Ultimo giorno per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a € 154,94 e per la registrazione delle operazioni per le quali si è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale

giovedì 16 febbraio

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione del mese precedente

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

- **IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE**

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito (IV trimestre 2005)

- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

- **CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti**

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS (IV quota fissa 2005)

- **CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa

- **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL**

Predisposizione del modello per il calcolo e pagamento del premio INAIL (regolazione 2005 e anticipo 2006)

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR - SALDO**

Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa all'anno precedente

lunedì 20 febbraio

- **CONTRIBUTI ENASARCO**

Termine per il versamento dei contributi da parte del mandante (IV trimestre 2005)

- **IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di gennaio)

martedì 28 febbraio

- **COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**

Presentazione per via telematica della comunicazione annuale dati IVA (anno 2005)

- **STAMPATI FISCALI**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita, dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nell'anno precedente

- **CIG RIDOTTA**

Invio all'INPS della dichiarazione annuale per l'applicazione della CIG ridotta

- **MODELLO DM10/2**

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di gennaio)

- **DENUNCIA EMENS**

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati.